

STATO DI CRISI

Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Torino

4 dicembre 2024

Disposizioni normative

art.6 co 1 lettera d), e) Legge 142/2001

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

Disposizioni normative

art.6 co 2 Legge 142/2001

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla

Quali crisi ?

Si deve trattare di situazioni di profonda e straordinaria difficoltà che potrebbero compromettere la continuità aziendale come per esempio:

- lo squilibrio finanziario dovuto ai gravi ritardi nei pagamenti da parte dei clienti;
- lo squilibrio economico dovuto a:
 - > notevole calo di vendita dei prodotti/servizi
 - > notevole riduzione dei prezzi di vendita
 - > notevole aumento dei costi di produzione
 - > notevoli svalutazione dei crediti

Chi la delibera ?

Lo stato di crisi viene deliberato dall'assemblea dei soci che stabilisce il piano di intervento finalizzato, per quanto possibile, a salvaguardare i livelli occupazionali.

Sulla delibera

Il piano di crisi aziendale normato dalla L.142/2001 è uno strumento endo-societario, destinato ad avere efficacia solo all'interno dell'impresa e contiene le soluzioni che l'assemblea reputa opportuno mettere in atto affinché la cooperativa possa uscire, con le proprie forze, dal momento di difficoltà.

Le norme sugli ammortizzatori sociali e sui licenziamenti collettivi, invece, prevedono un procedimento ad evidenza pubblica, astrattamente idoneo a concludersi con l'intervento statale a sostegno dell'impresa, attraverso l'erogazione di integrazioni salariali.

Sulla delibera

La deliberazione del piano di crisi deve dimostrare:

- Effettività della crisi aziendale
- Temporaneità delle misure adottate
- Nesso causale tra crisi e interventi economici

Dividenti e ristorni

Durante il periodo di crisi aziendale non sarà possibile deliberare ristorni e non potranno essere distribuiti dividendi.

Quali interventi ?

Ministero del Lavoro interpello n.7/2009

Cassazione n.19832/2013

Cassazione n.19096/2018

Cassazione n.25631/2020

Commissione Centrale per le Cooperative
18/12/2015

Interpello n.7/2009

Il Legislatore non fornisce indicazione riguardo il significato dell'espressione "piano di crisi aziendale", riconoscendo all'assemblea della cooperativa la più ampia libertà di intervenire per preservare il benessere economico ed i livelli occupazionali della società.

Interpello n.7/2009

La cooperativa deve procedere con **trasparenza**, nel rispetto delle **regole democratiche** della deliberazione assembleare, garantendo la **leale e corretta informazione preventiva** a tutti i soci lavoratori in merito agli effetti retributivi della adozione della delibera del piano di crisi aziendale.

Cassazione n.19832/2013

Ha ammesso che il principio generale dell'inderogabilità in senso peggiorativo del trattamento economico minimo possa subire eccezioni esclusivamente in caso di delibera di un piano crisi aziendale

Cassazione n.19096/2018

Il carattere derogatorio rispetto al principio generale di divieto di incidenza in pejus sul trattamento economico minimo di cui all'art.3 co.1 anzidetto si evince chiaramente dalla portata dell'art.6 co.2 laddove la norma esordisce con la previsione di salvezza delle previsioni di cui alle lettere d) e) ed f) del co.3 dello stesso articolo, e non vi sono appigli normativi o altre evidenti ragioni plausibili di natura sistematica che conducano ad avallare l'ipotesi di una svista del legislatore.

Cassazione n.25631/2020

L'opzione ermeneutica ministeriale è stata avvalorata da Cass.25631/2020 che evocando l'orientamento già accolto con la sentenza n.19096/2018 ha confermato che la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi dei soci lavoratori e di forme di apporto economico da parte di questi in deroga al principio generale del divieto di incidenza in pejus del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi.

Commissione Centrale per le Cooperative verbale del 18/12/2015

L'assemblea dei soci ai sensi dell'art.6, co.1 lett. d) ed e) può deliberare tutte le forme di apporto economico e non, finalizzate al superamento dello stato di crisi dell'impresa cooperativa, ivi compreso lo svolgimento di lavoro non retribuito nei limiti massimi previsti dall'ordinamento o dal contratto collettivo di lavoro preso a riferimento ai sensi dell'art.6, co.1, lett.a), oltre alla riduzione del trattamento economico previsto dal Ccnl di riferimento nel rispetto, comunque, del minimale contributivo giornaliero di cui all'art.1, co.2 del D.L. n.338/1989.

Sugli obblighi contributivi

Min.Lav. Interpello n.48/2009

Min.Lav. Nota n.4576 del 16/05/2022

Messaggio Inps n.2350 del 08/06/2022

Min.Lav. Interpello n.48/2009

L'obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989

Min.Lav. Nota n.4576/2022

...nell'ipotesi speciale, prevista in via di eccezione, proprio dal co.2) dell'art.6, allorché si verificano le condizioni di cui alle lett. d), e) ed f), previste dalla norma al co.1, per il periodo di durata del piano di crisi, opera invece il minimale legale....

Messaggio Inps n.2350/2022

Il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001, secondo cui il regolamento della cooperativa deve prevedere, in ogni caso, la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti retributivi, produce effetti anche sulla determinazione e quantificazione del minimale contributivo.

Messaggio Inps n.2350/2022

Pertanto, in virtù del citato interpello, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l'obbligazione contributiva "andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989".